



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1000/FLP11

Roma, 08 giugno 2011

NOTIZIARIO N° 32

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

E' in dirittura di arrivo il decreto correttivo del D.Lgs.150/09: Brunetta porta l'affondo finale.

Riportiamo, di seguito e integralmente, il notiziario della FILP n.2, che si occupa del decreto correttivo del D.Lgs 150/09:

Nel silenzio generale il Governo sta completando l'iter di approvazione di un Decreto legislativo con cui si forniscono alcune "interpretazioni" delle vigenti norme del Decreto 150/09; **se approvato ed emanato**, questo testo di legge renderà ancora più stringenti i tempi di attuazione della Riforma Brunetta con **effetti di ulteriore penalizzazione per i lavoratori pubblici**.

E ciò nonostante una serie di **pronunce** dei Tribunali, alcune **ottenute anche dal nostro Sindacato**, che, sino ad oggi, hanno impedito che alcune disposizioni della Riforma avessero immediata applicazione.

I giudici, infatti, hanno salvaguardato il principio secondo cui gran parte delle **nuove norme** possano trovare **applicazione** solo successivamente **al prossimo rinnovo** dei contratti di lavoro.

Con questo **nuovo testo** di legge, invece, il Governo, ricorrendo ad un vero e proprio stratagemma, attraverso una "interpretazione" del decreto legislativo 150/09, **tenta di smantellare completamente la giurisprudenza** sin qui affermatasi e impone, da subito, l'applicabilità della Riforma Brunetta, con i seguenti effetti:

⇒ in relazione ai commi 1,2 e 4 dell'art. 65 del d. lgs. 150 si afferma che l'**ultrattività dei contratti collettivi integrativi** (quelli cioè di secondo livello stipulati nell'ambito delle Amministrazioni) **opera solo nei confronti di quelli già vigenti alla data del 15/11/2009** (data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/09), mentre tutti i contratti integrativi che verranno a stipularsi dopo tale data dovranno tener conto delle limitazioni imposte dal medesimo Decreto Brunetta.



⇒ in relazione al **comma 5 dell'art. 65** del d. lgs. 150 (che recita: Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso)**si afferma che esso si riferisce alle sole disposizioni concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali**, mentre tutte le altre disposizioni del predetto decreto sono immediatamente applicabili sin dal 15 novembre 2009, comprese quelle sui poteri del datore di lavoro pubblico che sostituiscono alla vecchia concertazione di provvedimenti organizzatori la mera informazione ai Sindacati.

A seguito di tale chiarimento trovano immediata applicazione anche:

- **l'art. 33 del D. lgs 150/09** (immediata disapplicazione di tutte le norme contenute nei contratti di lavoro che siano incompatibili con il d. lgs. 150/09);

- **l'art. 34 del D. lgs 150/09** (conferimento del pieno potere di organizzazione al datore di lavoro pubblico in materia di misure di organizzazione degli uffici, delle risorse umane, di direzione e organizzazione del lavoro);

- **l'art. 54 comma 1 del D Lgs 150/09** (che di fatto limita l'ambito di competenza della contrattazione collettiva);

- **tutti gli articoli del titolo IV – Capo IV del D.Lgs.150/09 in materia di contrattazione sindacale.**

Si deve osservare che l'emanazione di **questo decreto correttivo vanifica le argomentazioni dei Sindacati che hanno firmato l'accordo del 4 febbraio 2011**, quello cioè che ha dato il via all'applicabilità del nuovo sistema premiante imposto dalla Riforma Brunetta, (fondato sulla ripartizione del personale in **tre fasce di merito del 25%-50%-25%**) nonostante il blocco dei contratti e, **oltretutto, considera inefficaci i contratti integrativi stipulati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.150/09.**

Osserviamo che proprio l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la Riforma sarebbe stata applicabile solo a seguito della stipula dei prossimi contratti di lavoro, garantiva lo slittamento del nuovo sistema di merito a dopo il 2013 e rendeva il predetto accordo del 4 febbraio 2011 controproducente per i lavoratori, proprio perché esso, al contrario, consente di introdurre la ripartizione nelle tre fasce a partire da quest'anno.

Tuttavia, a seguito della emanazione di questo Decreto **la situazione si ribalta**: Brunetta applica da subito le nuove norme e **i Sindacati firmatari dell'accordo del 4 febbraio tenteranno probabilmente di giustificarsi nei confronti dei lavoratori sostenendo** : vedete?...sapevamo che **i pronunciamenti dei Tribunali in questo Paese non contano nulla, soprattutto per coloro che stanno al Governo**; inoltre sapevamo già che il Ministro **Brunetta** di fronte a certe pronunce si sarebbe indispettito e avrebbe **reinterpretato la legge a modo suo**, quindi anziché protestare contro questo atteggiamento dispotico e arrogante, abbiamo preferito metterci d'accordo con il Governo e siglare l'intesa che limita, per il momento, l'applicazione delle tre fasce di merito alle sole risorse aggiuntive derivanti dal c.d. "dividendo dell'efficienza" (sic!).

Certo, non c'è che dire.... Questi Sindacati hanno proprio la palla di vetro... riescono ad avere cognizione delle leggi anche molto prima che esse vengano emanate...

Noi, invece, non abbiamo creduto agli affidamenti ed alle promesse di Brunetta e ci stiamo predisponendo a contrastare l'emanazione di questo decreto in sede parlamentare sostenendo l'eccesso di delega del Governo e l'incostituzionalità delle disposizioni e se questo non dovesse bastare **faremo di tutto per opporci alla sua applicazione, magari tornando a far ricorso in Tribunale.**

Cordiali saluti.

Il Collegio di Presidenza Nazionale